

(N. 2565)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella ~~la~~ seduta del 14 marzo 1958 (V. Stampati nn. 2756 e 3131)

d'iniziativa dei deputati SCOTTI Francesco, MACRELLI, MARTONI, JACOPONI e PIGNI, COLASANTO, PRIORE, TROISI, COLLEONI, e CAVALLARI Nerino

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 MARZO 1958

Sistemazione di alcune posizioni del personale degli uffici o delle stazioni delle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale delle ferrovie dello Stato sistemato nella qualifica di grado X degli uffici o delle stazioni in virtù del disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 9 luglio 1947, n. 667, ratificato con legge 1º dicembre 1951, n. 1308, della legge 15 dicembre 1949, n. 966, viene immesso, se sin dalla data della sistemazione nel grado era in possesso del diploma di scuola media superiore e svolgeva mansioni proprie del personale di concetto, al grado IX del gruppo B o delle stazioni con effetto dalla stessa data, unicamente agli effetti giuridici e di carriera.